



26956-22

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
**SEZIONE TERZA PENALE**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Giulio SARNO	Presidente
Dott.ssa Donatella GALTERIO	Consigliere
Dott. Angelo Matteo SOCCI	Consigliere
Dott. Aldo ACETO	Consigliere
Dott. Andrea GENTILI	Consigliere rel.

PUBBLICA UDIENZA del  
15 marzo 2022

SENTENZA N. 528

REGISTRO GENERALE  
n. 33567 del 2021

ha pronunciato la seguente:

**SENTENZA**

sul ricorso proposto da:

(omissis)

, nato a (omissis)

avverso la sentenza n. 1995 della Corte di appello di Milano del 12 marzo 2021;

letti gli atti di causa, la sentenza impugnata e il ricorso introduttivo;

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Andrea GENTILI;

sentito PM, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Giuseppe RICCARDI, il quale ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata relativamente al *quantum* della confisca ed il rigetto del ricorso nel resto;

sentiti, altresì, per il ricorrente gli avv.ti (omissis), del foro di (omissis)

(omissis) e (omissis) del foro di (omissis) che hanno insistito per l'accoglimento del ricorso.

## RITENUTO IN FATTO

La Corte di appello di Milano ha, con un'ampia sentenza pronunciata in data 13 marzo 2021, sostanzialmente riformato la precedente sentenza, pronunciata dal Gip del Tribunale di Monza in data 6 luglio 2018, con la quale, in esito a giudizio celebrato nelle forme del rito abbreviato, per quanto ora interessa, (omissis) era stato condannato, esclusa la meritevolezza delle circostanze attenuanti generiche, alla pena di anni 7 e mesi 4 di reclusione ed euro 26.000,00 di multa; a carico del medesimo era stata disposta anche la applicazione, ai sensi dell'art. 11 della legge n. 146 del 2006 ed ai sensi dell'art. 648-*quater* cod. pen., della confisca per equivalente di beni mobili ed immobili sino alla concorrenza della somma di euro 70.876.068,60 euro.

Il (omissis) era stato, infatti riconosciuto responsabile dei reati a lui contestati, aventi ad oggetto, in concorso con altre persona la violazione dell'art. 416, commi 1, 2 e 3, cod. pen., qualificata come transnazionale ai sensi dell'art. 3 della legge n. 146 del 2006, per avere, con il ruolo di promotore ed organizzatore, preso parte ad un'associazione per delinquere il cui scopo, secondo la contestazione, era quello di commettere più delitti di emissione di fatture per operazioni inesistenti e riciclaggio, perseguito attraverso la costituzione e la gestione di un apparato societario atto a consentire a terzi, attraverso la stipula di contratti di sponsorizzazione in ambito sportivo, l'utilizzo di somme di danaro, portate da fatture aventi oggetti superiori ai reali importi e per essere state queste somme riciclate ed esportate all'estero.

A carico del I (omissis) era stato, altresì, attribuito dal Tribunale di Monza il reato di cui all'art. 648-*bis* cod. pen., con la aggravante di cui all'art. 4 della legge n. 146 del 2006, per avere, in concorso con altri, occultato i proventi delle frodi fiscali eseguite attraverso la associazione per delinquere di cui sopra, ostacolando l'accertamento della provenienza delittuosa delle somme profitto dei reati tributari, alla cui partecipazione egli non avrebbe concorso.

La Corte di appello, considerati i motivi di gravame presentati, fra gli altri, dalla difesa del (omissis) e tenuto conto delle richieste della pubblica accusa, ha rilevato come le condotte relative ai reati fine non potessero essere qualificate in termini di riciclaggio ma, semmai di partecipazione alla frode tributaria commessa attraverso la sovrapproduzione ed ha, pertanto, rilevata la sostanziale novità di tale fatto rispetto a quello originariamente contestato e per il quale vi era stata la condanna del giudice di primo grado, annullato la sentenza di condanna limitatamente alla contestazione di riciclaggio in

concorso, disponendo la restituzione degli atti al competente Pm per l'eventuale esercizio della azione penale per l'altro reato sopra citato; ha, conseguentemente, rideterminato la pena a carico del (omissis) nella misura di anni 2 e mesi 2 di reclusione, limitatamente alla associazione per delinquere, confermando l'impugnata sentenza in relazione alla disposta confisca, da intendersi relativa alla previsione di cui all'art. 11 della legge n. 146 del 2006.

Avverso la predetta sentenza ha formulato un ampiamente sviluppato ricorso per cassazione la difesa del ricorrente, il cui contenuto è articolato attraverso 7 motivi di impugnazione, parte di quali avevano già formato oggetto di gravame di fronte alla Corte di appello.

Il primo motivo attiene alla violazione di legge per avere i giudici nazionali rivendicato la giurisdizione italiana, sebbene il reato associativo - dovendosi parlare solo di questo, posto che in relazione alla esistenza dei reati fine, a seguito dell'avvenuto annullamento della sentenza di primo grado in ordine ad essi, non vi è alcuna pronunzia che li abbia accertati - sia stato secondo la prospettazione accusatoria integralmente commesso all'estero.

Il secondo motivo attiene alla violazione di legge, individuata questa sia nell'art. 6 della CEDU sia negli artt. 143 e 242 del codice del rito penale, per essere stati utilizzati al fine del decidere una serie di atti, pervenuti all'attenzione della Autorità giudiziaria italiana per effetto dello svolgimento di una serie di rogatorie internazionali, redatti in lingua diversa da quella italiana; in particolare ritiene il ricorrente che la opinione corrente in giurisprudenza secondo la quale la traduzione degli atti deve essere richiesta dalla parte che vi abbia interesse deve essere intesa nel senso che il soggetto gravato di tale onere di richiesta non sia l'imputato, il quale, essendo gli atti redatti in lingua straniera non può, in ipotesi, sapere quale sia il contenuto di tali atti e, pertanto, non potrebbe *a priori* valutarne la rilevanza ai fini della richiesta di traduzione, ma deve intendersi essere il Pm il quale, volendo riversare gli atti redatti in lingua straniera nel fascicolo, ne ha, evidentemente, già considerato la rilevanza, sicchè può verificare di quali atti deve essere richiesta la traduzione.

Un diverso argomentare comporterebbe lo sbilanciamento in favore della pubblica accusa del principio di parità delle armi processuali.

Con il terzo motivo di ricorso la difesa del (omissis) ha osservato che, una volta dichiarata la nullità della sentenza di primo grado con riferimento ai reati fine, sarebbe stato logicamente necessario disporre la restituzione degli atti, previo annullamento della sentenza di primo grado anche in relazione alla

imputazione di associazione per delinquere, posto che la stessa, nella originaria impostazione accusatoria aveva ad oggetto la commissione di una serie di reati, il riciclaggio seriale, che, invece è stato espressamente escluso, quanto meno nella sua rilevanza penale, dalla stessa Corte di appello; d'altra parte la stessa contestazione di cui al capo B) esclude la partecipazione del (omissis) alla frode fiscale, per cui, una volta esclusa la sussistenza del reato di riciclaggio, non sarebbe chiaro alla commissione di quali reati sarebbe stata finalizzata la associazione per delinquere promossa dal (omissis)

Il quarto motivo di ricorso attiene alla violazione di legge quanto alla ritenuta sussistenza della associazione per delinquere ed alla illogicità della motivazione della sentenza impugnata in relazione all'annullamento della sentenza di primo grado quanto alla imputazione di cui al capo B) e la conferma della sussistenza della associazione per delinquere; in particolare il ricorrente ha rivendicato la piena liceità delle attività svolte dalle società di diritto inglese che acquisivano i diritti di immagine per le successive allocazioni delle sponsorizzazioni; non vi è, aggiunge il ricorrente, alcun elemento per ritenere che le fatturazioni, il cui contenuto, numero ed oggetto non è stato assolutamente indicato nelle contestazioni mosse a carico del (omissis) fossero relative ad importi maggiori di quelli effettivamente corrisposti né per affermare che le fatture in questione siano state utilizzate da qualcuno in sede di dichiarazione fiscale onde evadere il fisco indicando partite passive di reddito superiori a quelle effettivamente corrisposte

Il quinto motivo ha come suo oggetto la assenza o, comunque, la contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui in essa si intende essere stata dimostrata la partecipazione del (omissis) ad attività illecite che sarebbero stata perpetrate in forma associativa; in particolare non vi sarebbero elementi per affermare che il (omissis) il quale mai è stato amministratore di fatto o di diritto di imprese operanti in forma societaria, tanto meno di diritto inglese, abbia, con le sue condotte esercitato delle funzioni di carattere direttivo nelle attività che sarebbero state finalizzate alla realizzazione dei reati costituenti lo scopo della contestata associazione per delinquere; ciò anche il ragione del fatto che, nel periodo che sarebbe stato interessato dalla vita della predetta associazione per delinquere, le condizioni di salute dell'imputato, colpito fra il 2003 ed il 2011 da gravi problemi connessi a cardiopatie, non gli avrebbero permesso di svolgere i compiti di cui ai capi di imputazione.



Il ricorrente ha, altresì, rilevato che dall'esame delle dichiarazioni degli imprenditori interessati dalle indagini svolte o comunque dei soggetti di nazionalità italiana ascoltati in fase di indagini, non è emerso che il (omissis) abbia svolto alcuna attività di carattere delittuoso.

Parimenti non concludenti le intercettazioni operate dalle quali egualmente non sono retraibili elementi a carico del ricorrente.

Neppure le chiamate in correità degli altri imputati potrebbero giustificare l'affermazione della penale responsabilità del (omissis) mancando le dichiarazioni da costoro rese sia della attendibilità intrinseca, promanando da soggetti che avrebbero l'interesse ad addossare su altri le proprie responsabilità, e non essendo stata valutata la affidabilità probatoria delle medesime dichiarazioni.

Il sesto motivo attiene alla carenza degli elementi per la affermazione della natura transnazionale della associazione per delinquere oggetto di contestazione (motivo che sarà sviluppato anche nel successivo settimo motivo); in particolare è anche contestata la entità della somma oggetto di confisca essendo stato rilevato che, seppur è affermato in giurisprudenza che il reato di associazione per delinquere può determinare la formazione di un autonomo profitto, questo è stato illegittimamente, nella fattispecie, parametrato all'intero ammontare delle somme di danaro che sarebbero stese oggetto di movimentazione tramite le sovrappuntazioni ancora quest'ultimo tutto da accertare; senza peraltro, rilevare che, essendo le società di cui il (omissis) sarebbe stato parte, i soggetti emittenti della fatture in questione, per esse non si sarebbe potuto parlare di profitto del reato, essendo stato questo semmai conseguito dagli utilizzatori delle fatture, ma, a tutto voler concedere, di prezzo, consistente nella differenza fra quanto fatturato e quanto in ipotesi retrocesso ai fittizi utilizzatori dei servizi oggetto di fatturazione; in maniera del tutto ingiustificata, invece, i giudici del merito hanno considerato che la somma confiscabile al (omissis) potesse essere la stessa già oggetto di confisca in primo grado, senza avere considerato che ciò era stato disposto per la ritenuta violazione dell'art. 648-bis cod. pen., ipotesi delittuosa ritenuta non sussistere dalla stessa Corte di appello.

Come detto con il settimo motivo di ricorso la difesa del ricorrente ha contestato la decisione di attribuire il carattere della transnazionalità al reato di associazione per delinquere attribuito al I (omissis) in particolare il ricorrente nega che nella fattispecie vi sia il coinvolgimento di un gruppo criminale organizzato, dovendo, secondo la esegesi normativa operata dallo stesso

ricorrente, tale gruppo essere ulteriore rispetto a quello oggetto di specifica contestazione, dovendo esso essere, in altre parole, un'entità distinta, laddove si tratti di reato associativo, rispetto alla stessa *societas scelerum* oggetto della contestazione; dovendosi, in sostanza, applicare all'art. 3 della legge n. 146 del 2006 le stesse regole che, secondo la Corte di cassazione, . vigevano per l'art. 4 della medesima legge.

### **CONSIDERATO IN DIRITTO**

Il ricorso proposto, risultato solo parzialmente fondato, deve essere, pertanto, accolto nei limiti di quanto di ragione.

Riguardo al primo motivo - con il quale viene ribadita, avendo essa già formato oggetto di un motivo di impugnazione in grado di appello, la doglianza relativa al preteso difetto di giurisdizione della autorità giudiziaria italiana in ordine al reato associativo - si osserva che, secondo la normativa nazionale, si intende commesso sul territorio italiana un reato (e pertanto assoggettato alla giurisdizione nazionale), allorchè l'azione o l'omissione che lo costituisce sia avvenuta su di esso ovvero nel caso in cui in esso si sia verificato l'evento che costituisce la conseguenza della azione o della omissione in cui si sostanzia la condotta criminosa (cfr.: art. 6, comma secondo, cod. pen.).

Secondo la costante interpretazione giurisprudenziale della norma ora citata, deve intendersi commesso in Italia, e pertanto assoggettato alla giurisdizione penale del nostro Stato, il reato in relazione al quale sia stato commesso all'interno del territorio nazionale anche solamente uno dei frammenti dei quali si compone, naturalisticamente, la condotta criminosa ed anche se ciò sia avvenuto ad opera, in caso di reato concorsuale o associativo, solamente ad opera di alcuni fra i correi (Corte di cassazione, Sezione II penale, 9 febbraio 2022, n. 4583); va precisato che, laddove il reato contestato sia, come nel caso ora in esame, un reato associativo, non è necessario che la condotta posta in essere in Italia sia di per sé idonea a costituire reato, nella specie uno dei reati fine della associazione, potendo trattarsi anche di un segmento della azione che, presupponendo l'esistenza del vincolo associativo, sia tale da consentire il collegamento funzionale della parte di azione posta in essere sul territorio nazionale con la restante parte della condotta commessa all'estero; nel nostro caso la Corte di merito ha individuato una serie di condotte, puntualmente elencate a pag. 26 della sentenza impugnata - quali il reperimento dei clienti sul territorio nazionale e la retrocessione di valuta ai legali rappresentanti delle società che si sarebbero avvalse della false fatturazioni - che, sebbene di per sé non autonomamente punibili,



consentivano, appunto, la individuazione della esistenza di un nesso funzionale fra la condotta posta in essere in Italia e la costituzione all'estero della associazione per delinquere (sulla sufficienza ai fini del radicamento della giurisdizione del nesso funzionale fra le condotte poste in essere in ambiti nazionali diversi, cfr.: Corte di cassazione, Sezione IV penale, 8 novembre 2021, n. 39993).

Né vale rilevare, come in ordine al reato di riciclaggio la sentenza impugnata abbia dichiarato la nullità sul punto di quella pronunciata in primo grado dal Tribunale di Monza, posto che, quanto meno con riferimento alle condotte di cui al capo C) della rubrica, il pur intervenuto proscioglimento del coimputato Rebay per essere oramai maturata la prescrizione del reato in tal modo contestato, è stato pronunciato dopo che, sotto il profilo naturalistico e non con riferimento alla loro rilevanza penale, era stata comunque accertata la materialità delle condotte attribuite in relazione ad esso all'imputato, condotte poste in essere, sul territorio nazionale, nell'ambito della attività criminosa ascrivibile alla associazione della quale il I (omissis) era stato il promotore.

Quanto al secondo motivo di ricorso, avente ad oggetto la ritenuta inutilizzabilità di atti di indagine, nella specie si trattava di documentazione riguardante attività compiuta dalla polizia inglese, con riferimento ai quali non era stata operata la traduzione di essi in lingua italiana, si osserva che, per come lo stesso motivo di ricorso è stato formulato, si tratta, peraltro, anche in questo caso di una doglianza reiterativa di una censura già formulata in sede di gravame, esso è inammissibile data la sua genericità.

Deve, in primo luogo, ribadirsi, invero, il principio, fatto proprio anche dal giudice territoriale nella presente fattispecie, secondo il quale l'obbligo, scaturente dall'art. 143 cod. proc. pen., di usare nel processo penale la lingua italiana si riferisce agli atti da compiere nel procedimento davanti all'autorità giudiziaria che procede, ma non a quelli già formati in altra sede e che nel procedimento sono, come si verifica nella presente fattispecie, solamente acquisiti successivamente alla loro formazione; per questi, infatti, si pone la necessità della traduzione solo in quanto gli stessi assumano rilievo per i fatti da provare (Corte di cassazione, Sezione V penale, 23 gennaio 2020, n. 2707; *idem* Sezione V penale, 22 luglio 2014, n. 32352).

Tale principio è stato più dettagliatamente precisato, chiarendosi che, quale conseguenza del descritto limite alla necessità della traduzione, si pone, costituendo l'elemento rivelatore della esistenza dell'interesse alla operazione descritta, l'onere per la parte che richiede la traduzione di indicare le ragioni

che rendano plausibilmente utile la traduzione dell'atto ovvero quale sia stato il concreto pregiudizio che la parte ha patito per effetto della mancata effettuazione della stessa operazione (Corte di cassazione, Sezione II penale, 20 aprile 2017, n. 18957).

Con riferimento al caso di specie la Corte territoriale, nel respingere il motivo di gravame connesso alla mancata traduzione degli atti redatti in lingua inglese, ha rilevato che la difesa del (omissis) non ha assolto tale onere, essendosi limitata a dedurre la generale inutilizzabilità degli atti in questione, senza in alcun modo indicare il pregiudizio a suo carico derivante dalla mancata traduzione degli atti documentati dalla polizia britannica.

Un tale vizio, comportante, come detto, la inammissibilità del motivo di impugnazione difettando esso della opportuna specificità, è riscontrabile anche in relazione al motivo di ricorso per cassazione con il quale è stato di fatto replicato il motivo di gravame.

Infatti, la difesa del ricorrente si è limitata ad affermare che, stante la dichiarata non comprensione di altra lingua che non sia quella italiana da parte dell'imputato, la mera acquisizione di un documento agli atti del processo ne determinerebbe, attraverso un meccanismo di tipo automatico, la necessaria traduzione nell'idioma conosciuto dall'imputato su disposizione del giudice; essendo stato, altresì, precisato che, essendo stati i versati dal Pm nel fascicolo del dibattimento gli atti, sarebbe spettato a questo organo di selezionare gli atti rilevanti, del cui contenuto solo questo era a conoscenza, provvedendo, pertanto, lui alla loro traduzione.

Al riguardo è agevole osservare, in primo luogo che, essendo stato celebrato il giudizio di primo grado nelle forme del rito abbreviato, le questioni attinenti alla formazione del fascicolo sulla base del quale il giudice avrebbe poi provveduto a formare il proprio convincimento possono rilevare in sede di impugnazione solo nel caso in cui l'eventuale nullità della sentenza derivante dall'inserimento di atti in ipotesi viziati concerna la cosiddetta inutilizzabilità patologica, costituendo essa la conseguenza di un espresso divieto probatorio (Corte di cassazione, Sezione V penale, 20 novembre 2019, n. 47064; *idem* Sezione III penale, 23 maggio 2018, n. 23182) o, comunque, essendo la relativa nozione riconducibile alle sole ipotesi in cui la prova sia stata assunta in maniera contrastante con i principi fondamentali dell'ordinamento o tale da pregiudicare in modo grave ed insuperabile il diritto di difesa dell'imputato (Corte di cassazione, Sezione III penale, 12 gennaio 2018, n. 882).

Posto che nella fattispecie una tale evenienza si sarebbe potuta verificare solo nel caso in cui gli atti non oggetto di traduzione in lingua italiana avessero svolto un ruolo determinante ai fini della assunzione della decisione presa in sede di merito, ecco che torna, appunto, determinante, ai fini della inammissibilità del motivo di ricorso la genericità della impugnazione presentata dal ricorrente; sarebbe stato, infatti, onere della difesa dell'imputato chiarire la effettiva rilevanza della questione dedotta, indicando sia di quali atti si sia trattato sia in che termini gli stessi abbiano svolto il ruolo decisivo nell'adozione della sentenza impugnata, trattandosi di elemento necessario ai fini della rilevanza del vizio dedotto.

La mancata indicazione di alcuna specifica allegazione sul punto rende, pertanto, insufficientemente puntuale il contenuto della impugnazione e, pertanto, ne determina, al riguardo, la inammissibilità.

Passando al successivo motivo di impugnazione - concernente la ritenuta illegittimità della motivazione stante la insuperabile contraddizione legata all'avvenuto proscioglimento dell'imputato dal reato di autoriciclaggio ed alla successiva condanna dello stesso per il reato associativo - si rileva che, nei termini in cui la relativa affermazione è stata riportata nel motivo di ricorso, la stessa non è condivisibile.

Più volte, infatti, è stata ritenuta la esistenza di una sostanziale autonomia concettuale fra il reato associativo e la realizzazione degli scopi illeciti della associazione, di tal che si è osservato che la commissione dei "reati-fine", di qualunque tipo essi siano, non è necessaria né ai fini della configurabilità dell'associazione né ai fini della prova della sussistenza della condotta di partecipazione (*ex multis*: Corte di cassazione, Sezione IV penale, 25 marzo 2021, n. 11470; *idem* Sezione III penale, 8 marzo 2016, n. 9459; *idem* Sezione III penale, 12 ottobre 2015, n. 40749).

Nel caso in esame i giudici del merito hanno ben delineato la metodica operativa attraverso la quale l'associazione capeggiata dal (omissis) operava, attenendosi, peraltro, ai limiti descrittivi riportati dal capo di imputazione; nessun rilievo ha, infine, il fatto che per tali operazioni non vi sia stato un accertamento penale che ha condotto alla affermazione della penale responsabilità del prevenuto anche per esse, posto che la descritta autonomia concettuale fra reato associativo e reato fine può consentire che quest'ultimo, pur non accertato nella sua concreta materialità, sia indicato, nella motivazione della sentenza riguardante il reato associativo, quale elemento teleologico alla cui realizzazione il sodalizio criminoso era preordinato.

Anche il quarto motivo di ricorso è sviluppato, questa volta sotto il profilo della violazione di legge (violato sarebbe risultato lo stesso art. 416 cod. pen.), intorno alla circostanza che, a fronte della ritenuta sussistenza della associazione per delinquere, non vi è stato alcun accertamento in ordine alle violazioni penali riguardanti i reati fine.

Non diversamente da quanto già dianzi osservato - non senza aver rilevato la natura sostanzialmente fattuale, o comunque riguardante legittime valutazioni di merito operate dalla Corte ambrosiana, che caratterizza le contestazioni che la parte ricorrente ha mosso alla motivazione della sentenza impugnata laddove, da pag. 34 a pag. 36 del ricorso ora in esame, essa ha indicato le pretese aporie della sentenza impugnata - ritiene, tuttora, il Collegio che, diversamente da quanto sostenuto da parte ricorrente, nella motivazione della sentenza sia stato chiarito, con puntuali riferimenti (si rimanda, infatti, alle ampie argomentazioni contenute da pag. 30 a pag. 36, illustrative delle, spesso vortuose, operazioni finanziarie e societarie compiute dai soggetti coinvolti nella presente vicenda, il cui effetto principale era quello di costituire l'apparenza di versamenti, fiscalmente rilevanti ai fini dell'abbattimento del reddito imponibile, eseguiti da soggetti che, sia pure attraverso soggetti interposti e tramite soggettività giuridica formalmente autonome ma economicamente riconducibili agli originari solutori, rientravano nella disponibilità di questi ultimi, sia pure depurati delle quote spettanti ai vari personaggi coinvolti nella complessiva operazione) il meccanismo attuativo delle attività alla cui realizzazione la associazione era preposta.

Anche sotto il profilo ora in esame, pertanto, la sentenza impugnata, avendo la stessa fatto correttamente uso dei principi in tema di associazione per delinquere e suoi indici rivelatori, è immune da vizi.

Con il quinto motivo di impugnazione è stata contestata la motivazione della sentenza impugnata, indicata come contraddittoria o assente, nella parte in cui è stata ritenuta la partecipazione del (omissis) alle attività illecite; in sostanza il ricorrente segnala per un verso che le sue condizioni fisiche, provate da diversi gravi patologie, non gli avrebbero consentito, in tutto il periodo dal 2003 al 2011 di dedicarsi alle attività che, invece nella sentenza gli sono attribuite e per altro verso si duole della valenza probatoria degli altri elementi segnalati a carico del (omissis) nella sentenza impugnata.

Quanto al primo profilo si rileva la assoluta genericità della censura, posto che, al di là di una certa intuibile serietà delle patologie dichiarate, ma non dimostrate, dal ricorrente, serietà non tale, tuttavia, da far automaticamente

ritenere che questi abbia, in ragione delle stesse, subito un periodo di invalidità perdurante per circa 8 anni, non emerge dal motivo di ricorso la produzione in giudizio di alcuna documentazione che abbia attestato sia quali fossero state le effettive condizioni del ricorrente in tutto il periodo in questione, sia la loro ritenuta incompatibilità con la commissione delle condotte addebitate all'imputato, sia, infine, il fatto che di essa i giudici del merito non abbiano tenuto conto nel decidere sulla posizione del E (omissis) .

Quanto alle restanti censure formulate con il motivo ora in esame, si osserva che le stesse attengono essenzialmente alla valutazione delle prove acquisite in giudizio, compito rimesso all'esclusivo esame del giudice del merito e suscettibile di essere posto in discussione di fronte a questa Corte di legittimità solo nel caso, che non è riscontrabile nella presente fattispecie, in cui siffatto esame sia stato minato o da violazione di legge ovvero ma manifesta illogicità.

Sospeso, per il momento, in quanto lo stesso potrà essere valutato congiuntamente al successivo settimo motivo, l'esame della questione, già qui adombrata ed in seguito meglio approfondita, della natura transnazionale del reato associativo, si rileva che fondato è, diversamente dai precedenti, il sesto motivo di impugnazione; esso ha ad oggetto la conferma dichiarata in sede di gravame della confisca per un importo pari ad euro 70.876.068,00 disposta dal giudice di primo grado in danno di (omissis) (omissis) .

Ora, se si può convenire con il Collegio giudicante di merito allorchè ha affermato che il profitto confiscabile derivante dalla commissione del reato di associazione per delinquere deve essere computato, a carico di ciascuno degli associati, con riferimento anche alla consumazione dei reati fine (così, d'altra parte si è espressa testualmente anche la giurisprudenza di questa stessa Sezione, cfr. : Corte di cassazione, Sezione III penale, 4 marzo 2020, n. 8785; *idem* Sezione III penale, 27 marzo 2018, n. 14044), non può nella presente fattispecie non rilevarsi che non vi è stata condanna con riferimento ai singoli reati fine.

Ciò considerato, mentre non vi è, come dianzi segnalato, la necessità, ai fini della individuazione della rilevanza penale della associazione costituita per la commissione di una serie indeterminata di reati, che tali reati siano effettivamente accertati e che in relazione ad essi sia intervenuta una sentenza di condanna, tuttavia una siffatta necessità, quanto meno sotto il profilo dell'indiscusso accertamento del fatto nelle forme del pieno contraddittorio fra



le parti, è invece riscontrabile laddove si intenda procedere alla confisca di quello che dovrebbe essere stato il profitto del singolo reato fine.

Deve, infatti, ribadirsi che, se, per un verso, il delitto di associazione per delinquere é idoneo a generare un profitto (o, forse più correttamente, nel nostro caso un prezzo) autonomo rispetto a quello prodotto dai reati fine, costituito dal complesso dei vantaggi direttamente conseguenti dall'insieme di questi ultimi (Corte di cassazione, Sezione II penale, 16 giugno 2017, n. 30255; *idem* Sezione III penale, 25 ottobre 2016, n. 44912), per altro verso questa sua autonoma idoneità comporta la distinzione fra questo "vantaggio" ed il profitto conseguente dalla accertata commissione dei reati fine.

Considerato che nel nostro caso, invece, dei reati fine non vi sono elementi dimostrativi certi, essendo stati gli stessi verificati nei soli limiti necessari per la affermazione della sussistenza della associazione per delinquere, deve ritenersi erronea la avvenuta conferma della confisca del profitto del reato in danno del (omissis) essendo stato questo commisurato non con riferimento ai soli benefici rivenienti, *ex se*, dal reato di associazione per delinquere, unico per il quale lo stesso è stato condannato, (benefici, nel caso che interessa, costituiti dal differenziale, costituente appunto il prezzo del reato, fra quanto apparentemente incassato dalle società facenti capo al (omissis) emittenti le fatture per prestazioni integralmente o parzialmente inesistenti, ed quanto dalle stesse effettivamente riversato, nelle diverse forme indicate nel capo di imputazione, ai soggetti formalmente pagatori), ma anche a quelli prodotti attraverso la commissione dei reati fine, non oggetto di espressa pronuncia di accertamento.

Venendo a questo punto all'esame del settimo motivo di impugnazione, riferito alla qualificazione del reato ascritto all'imputato come transazionale ai sensi dell'art. 3 della legge n. 146 del 2006, rileva il Collegio che la censura è sviluppata attraverso l'argomentazione secondo la quale, nella presente fattispecie, la norma sopra indicata non sarebbe applicabile in quanto non vi sarebbe stato il coinvolgimento di un ulteriore gruppo criminale organizzato, dovendosi ritenere che, nei reati associativi, il gruppo criminale in questione costituisca una entità associata distinta da quella immediatamente indicata nel capo di imputazione.

Tale interpretazione normativa è, secondo l'avviso di questo Collegio, peraltro avallato dalla conforme visione della questione ricavabile dalla giurisprudenza di questa Corte regolatrice, fallace.

Deve, infatti, precisarsi che la disposizione ora in questione, cioè l'art. 3 della legge n. 146 del 2006, è norma meramente definitoria, la quale detta, secondo la rubrica che è anteposta al suo testo, la sola definizione di "reato transnazionale" ad esclusivi fini tassonomici; diversamente deve ritenersi per ciò che concerne il successivo art. 4 della medesima legge n. 146 del 2006 che, a sua volta, prevede, per il caso di reato punito con la pena non inferiore a 4 anni di reclusione e per il quale vi sia stato il contributo di un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato, un sensibile aggravamento di pena.

Ora, mentre è cosa pacifica che, ai fini della ricorrenza della circostanza aggravante di cui all'art. 4 della legge n. 146 del 2006, laddove il reato per cui si procede sia a sua volta un reato associativo, il gruppo organizzato che ha "contribuito" alla realizzazione del reato in questione deve essere una entità distinta rispetto alla associazione per la realizzazione dei cui fini il gruppo in questione abbia "contribuito", essendo evidentemente inaccettabile una diversa tesi, la quale condurrebbe, in termini non giustificabili sotto il profilo della logica ove fosse accolta, al risultato che ogni reato associativo, se caratterizzato dalla transnazionalità, sarebbe aggravato ai sensi dell'art. 4 della legge n. 146 del 2006, non potendosi ipotizzare - a meno di non cadere nella contraddizione di un'associazione che ostacoli il perseguimento dei suoi stessi fini - una associazione, avente le caratteristiche di cui al citato art. 3 della legge n. 146 del 2006, che non presti il proprio "contributo" al raggiungimento dei suoi stessi scopi, non lo stesso deve ritenersi, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, con riferimento all'art. 3 della più volte citata legge, in cui la espressione ivi contenuta (certamente più anodina di quella riportata nel successivo art. 4) "sia coinvolto" è indicativa della sola esistenza di un legame, si potrebbe dire una implicazione - non di tipo funzionale e di risultato - con il reato, ma meramente obbiettivo e materiale.

Deve, pertanto, ritenersi che, in tema di reati transnazionali di carattere associativo la natura transnazionale del reato in questione, idonea ad innescare il meccanismo di obbligatorietà della confisca del profitto prezzo o prodotto del reato (sia pure, per quanto concerne la presente fattispecie, nei limiti dianzi descritti) previsto dall'art. 11 della legge n. 146 del 2006, è condizionata dalla sola presenza dei requisiti indicati dall'art. 3 della legge citata, mentre ai fini della applicabilità della circostanza aggravante di cui al successivo art. 4 è, altresì, necessario che non vi sia immedesimazione fra le due strutture criminose, l'una "agente" e l'altra solo "contribuente" (Corte di cassazione,

Sezione VI penale, 22 dicembre 2020, n. 37081; *idem* Sezione III penale, 23 agosto 2019, n. 36381; *idem* Sezione III penale, 20 gennaio 2015, n. 2458).

Alla luce degli argomenti che precedono anche il motivo di ricorso presentato dalla difesa del (omissis) per ultimo, erroneamente incentrato sulla presunta sovrapposizione interpretativa degli elementi caratterizzanti gli artt. 3 e 4 della legge n. 146 del 2006, è, conseguentemente, infondato.

Nei soli limiti di cui sopra, riferiti al *quantum* confiscabile, la sentenza impugnata deve, di conseguenza essere annullata, con rinvio per nuovo esame sul punto, ad altra Sezione della Corte di appello di Milano, mentre nel resto il ricorso, risultato infondato, deve essere rigettato.

### PQM


Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla confisca, con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Milano.

Rigetta il ricorso nel resto.

Così deciso in Roma, il 15 marzo 2022

Il Consigliere estensore

(Andrea GENTILI)



Il Presidente

(Giulio SARNO)

